

Con l'avviso di accertamento n. 69 prot. 114321 del 7-8-2012 notificato il 28/11/2012 il Comune di Taranto, per l'anno 2007, richiede maggiore ICI ed accessori per immobili di proprietà.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta per:

- omessa sottoscrizione autografa o digitale da parte del responsabile del procedimento;
- mancata indicazione del provvedimento di nomina del funzionario legittimato;
- carenza di motivazione e mancato esercizio del contraddittorio;
- violazione dell'art.5-comma 5-D.Lgs.504/93;
- pretesa indimostrata;
- carenza di legittimazione della Giunta Comunale per la determinazione dei valori delle aree edificabili:
- mancato inoltro della comunicazione di informazione dell'attribuzione dei valori;
- violazione del principio di irretroattività delle leggi in quanto i valori determinati con delibera di giunta n. 74 del 29-4-2010 sono stati applicati per l'annualità 2007;
- per l'immobile identificato nel foglio 164 particella 88 non è stato riconosciuto un errore del contribuente che in sede di procedimento DOCFA ha utilizzato una percentuale di capitalizzazione errata (4 per mille invece dell'1,5 per mille) nonostante che l'errore fosse stato portato a conoscenza dell'A.F.;
- illegittimità degli interessi sia per la loro determinazione che per non essere stato esposto nell'atto il criterio di calcolo;
- sanzioni illegittime.

Per ognuno dei punti indicati il ricorrente espone ampiamente le proprie ragioni corredando le stesse da copiosa documentazione riferita a sentenze della Suprema Corte e conclude chiedendo doversi dichiarare nulla ed illegittima la pretesa e l'atto e con vittoria di onorari e spese con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.


Il Comune di Taranto è costituito in giudizio ed offrendo chiarimenti per ognuno dei punti indicati dal ricorrente, ritiene corretto e legittimo il suo operato e chiede il rigetto del ricorso con refusione in proprio favore delle spese di lite.

Esaminati gli atti e le norme di riferimento la Commissione osserva.

Il Comune di Taranto ha violato gli obblighi di motivazione imposto dalla L.241/90 e dal più recente Statuto del Contribuente ed ha altresì violato l'obbligo del contraddittorio indispensabile in particolare che comportano richieste che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente.

La lettura dell'atto accertativo non è semplice e chiara ed in realtà solo dopo una serie di coordinamenti e riflessioni, si rende possibile una parziale comprensione di alcuni elementi che compongono l'accertamento. Le norme invece impongono semplicità e chiarezza per gli atti della P.A. a che il contribuente possa immediatamente e facilmente comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato nell'Ente impositore il convincimento della richiesta.

Vero è che l'atto è particolarmente complesso, ma tale complessità non poteva esimere



Arg. 213/13 f. 2r

il Comune dall'esprimere con dettagliata precisione le sue richieste al contribuente ed anzi tale complessità imponeva altresì al Comune il preventivo esercizio del contraddittorio con il contribuente a che ambedue i soggetti interessati (Comune e contribuente) comprendessero in pieno ogni singola posta della quale è composto l'accertamento successivamente emesso.

Le violazioni del Comune sul punto sono gravi ed insanabili e l'atto contestato non può essere legittimato.

Va in oltre aggiunto che non può essere condivisa dalla Commissione l'applicazione retroattiva dei valori di alcuni immobili, valori che determinati con la delibera n. 74 del 29-4-2010 sono stati applicati retroattivamente anche per l'anno 2007:

E' evidente sia perché voluto dalle norme di riferimento sia perché è imposto dalla correttezza dell'operato procedimentale, che la valutazione di ogni bene deve essere eseguita per ognuna delle annualità per la quale deve essere effettuata la tassazione e diversamente operando si crea una tassazione illegittima.

Non può essere sottaciuto che la determinazione degli immobili pur r determinati nel 2010, non sono mai stati comunicati al contribuente per il 2007 prima dell'avviso di accertamento del quale oggi si parla ed a nulla può rilevare il fatto che i valori medesimi sono stati determinati con provvedimento della giunta comunale che segue per suo conto un iter di pubblicazione così come nulla rileva che i valori sono determinati ipso iure dal momento che gli immobili stessi rientrano nel PRG.

Ritiene la Commissione che la determinazione dei valori di ogni singolo immobile debba essere comunicata nel momento in cui il valore stesso viene determinato e ad ogni singolo contribuente direttamente interessato e ciò, nuovamente, in rispetto del principio del contraddittorio oltre che una precisa presa d'atto dell'operato del Comune, operato che solo dopo l'accettazione (anche tacita) del titolare dell'immobile, la valutazione può considerarsi legittimamente applicabile.

Per tutto quanto esposto che si deve considerare assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

L'importanza della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;
===spese compensate.

Così deciso il giorno 18/9/2013

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinegro)